

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2043 del 27/04/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ELLE ; ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI con sede legale in Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l' impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, via B. Croce n. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2124 del 27/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette APRILE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ELLE – ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI con sede legale in Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, via B. Croce n. 3

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Dato atto che:

- tra Arpa, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpa, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpa - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpa dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016

ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;
- la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 1/07/2020;
- con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DET-2020-89 del 07/08/2020, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 24/09/2020, acquisita al Prot. Com.le 18308 e da Arpae al PG/2020/137779 del 25/09/2020, da **ELLE – ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI** nella persona di Zonta Marco, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, via B. Croce n. 3, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 18614 del 29/09/2020 acquisita da Arpae al PG/2020/139329 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 20889 del 26/10/2020, notificata alla ditta in data 14/12/2020, acquisita da Arpae ai PG/2020/139329-154248, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che a seguito di concessione proroga, in data 12/02/2021 la ditta ha trasmesso parte della documentazione integrativa, acquisita da Arpae ai PG/2021/23111-23116-23121;

Considerato che in data 04/03/2021 e 24/03/2021, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa completa, acquisita da Arpae ai PG/2021/34216-45991;

Dato atto che in data 02/04/2021 il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera" e che pertanto con Nota Prot. Com.le 7497 del 07/04/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/52115, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che in data 14/04/2021 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite da Arpa e al PG/2021/57744;

Dato atto che in data 21/04/2021, con PEC acquisita da Arpa e al PG/2021/61715, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria relativa alla comunicazione dello stato di fatto, alla realizzazione delle opere ed alla stima della data di ultimazione dei lavori relativi all'installazione dell'impianto di emissione in atmosfera;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 6411 del 19/03/2021, acquisita da Arpa e al PG/2021/45123 del 23/03/2021, il Responsabile dell'endoprocedimento SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *"A seguito della presentazione da parte della ditta in oggetto della documentazione in materia di impatto acustico allegata all'istanza, pervenuta all'Ente mediante P.E.C. in data 24.09.2020 ed assunta al protocollo comunale al n° 18308/2020, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 26/04/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi e del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 23/04/2021;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 acquisendo in data 02/12/2020 per la ditta **ELLE – ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI** la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, mediante collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ELLE – ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ELLE – ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI** (C.F./P.IVA 00908920408) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Cesena, Via Pavirana n. 2296, per l'impianto ove si svolge

attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, via B. Croce n. 3.

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

"ELLE ELLE snc di La Porta Mariano e Figli" ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente ad un nuovo impianto di recupero di metalli da rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe, da cui la nuova emissione E1 derivante dall'impianto di recupero dei metalli e la nuova emissione E2 derivante dal gruppo elettrogeno utilizzato per il funzionamento dell'impianto di recupero metalli.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone con nota P.G.N. 18614 del 29/09/2020 acquisita al protocollo PG/2020/139329, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Savignano sul Rubicone;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2020/150407 del 19/10/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota P.G.N. 6218 del 19/03/2021, acquisita al prot. di Arpae PG/2021/43559 del 19/03/2021, il Comune di Savignano sul Rubicone - Settore Edilizia Privata e Ambiente ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"In riferimento alla Vostra istanza pratica 24965/2020 del 20/10/2020, si precisa quanto segue:

- La presente verifica è inerente la "compatibilità urbanistico-edilizia con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati, per l'attività ubicata in via B. Croce n. 3 a Savignano sul Rubicone"

- Le norme del R.U.E. APPROVATO prevedono per l'area in Oggetto:

- ZONA A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI - normata dall'art. 4.9.1 delle NTA;

Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto LA CONFORMITA' DELL'INTERVENTO con le N.T.A. del RUE attualmente vigente, riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata "ELLE ELLE snc di LA PORTA MARIANO e Figli" con attività ubicata in via B. Croce n.3" a Savignano sul Rubicone.

L'immobile in oggetto è in possesso del certificato di abitabilità - agibilità' prot. 4193 rilasciato in data 20/12/2020".

Con nota prot. 2021/0068899/P del 12/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/39414 del 12/03/2021, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate:

“[...] In considerazione della collocazione dello stabilimento in zona a vocazione prevalentemente produttiva; si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio territoriale”.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni in merito al gruppo elettrogeno di cui alla emissione E2:

- la Ditta ha comunicato, con le integrazioni volontarie del 24/03/2021 PG/2021/45991, di voler utilizzare un gruppo elettrogeno più piccolo con potenza termica nominale ampiamente inferiore a 1.000 kW allegando la scheda tecnica del gruppo elettrogeno individuato;
- dall'esame della scheda tecnica inviata non è possibile verificare quanto dichiarato dalla Ditta in quanto nella scheda tecnica non è riportato il valore della “potenza termica nominale dell'impianto di combustione” così come definita dall'art.268 comma 1 lettera hh) del Dlgs 152/06 e smi, necessaria per poter classificare tale gruppo elettrogeno come escluso dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 co. 1 e della lettera gg) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta dello stesso decreto;
- nella dichiarazione di conformità è riportato infatti che il gruppo elettrogeno è da 450 kVA ma tale valore è riconducibile alla potenza elettrica del gruppo elettrogeno e non alla “potenza termica nominale dell'impianto di combustione”, che tenendo conto della definizione di cui all'art.268 co.1 lettera hh) è da riferirsi alla potenza in ingresso al motore a combustione interna del gruppo elettrogeno (quella che corrisponde al prodotto della portata massima di combustibile bruciato dal motore, così come dichiarata dal costruttore, per il potere calorifico inferiore del combustibile, espressa in kW);
- il valore di 450 kVA indicato nella dichiarazione di conformità, tenendo conto dei rendimenti di conversione tipici di queste macchine, fa supporre che il valore di potenza termica nominale del motore superi la soglia di 1.000 kW e porti a classificare tale motore a combustione interna come un “medio impianto di combustione” ai sensi dell'art. 273-bis del Dlgs 152/06 e smi.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi non potesse essere accolta positivamente, dal momento che non era stato fornito un valore della “potenza termica nominale” del motore del gruppo elettrogeno di cui alla emissione E2 da cui si potesse evincere che lo stesso è escluso dall'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 e dalle condizioni e prescrizioni specifiche di cui all'art. 273-bis dello stesso decreto.

Con nota PG/2021/52115 del 02/04/21 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 7497 del 07/04/21, acquisita al protocollo PG/2021/52115 del 08/04/21, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2021/52115 del 02/04/21.

Con nota del 14/04/21, acquisita al protocollo PG/2021/57580 del 14/04/21, ELLE ELLE snc di La Porta Mariano e Figli ha trasmesso le osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., evidenziando che il motore del gruppo elettrogeno di cui alla emissione E2 è escluso dall'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 e dalle condizioni e prescrizioni specifiche di cui all'art. 273-bis dello stesso decreto, avendo potenza termica nominale inferiore ad 1 MW, allegando la documentazione a supporto di tale dichiarazione.

Con nota PG/2021/63208 del 23/04/21 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni (con correzione dei refusi):

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate – Non vi sono in area di deposito materie prime impiegate. L'impianto per il trattamento metalli è costituito da diversi macchine in sequenza principalmente è dotato di un mulino tritatore, un impianto di raffinazione metalli e un impianto di aspirazione con filtro d'aria. L'impianto principale è il mulino utilizzato per macinare i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi che separa il metallo dalle frazioni estranee. Le frazioni metalliche separate inizialmente passano in un sistema di suddivisione dei metalli in ferromagnetici e non ferromagnetici. La lavorazione è sottoposta ad aspirazione che viene convogliata ad un filtro a maniche ed infine all'emissione E1.

Il sistema di abbattimento a maniche ha le seguenti caratteristiche:

MODELLO	FM 390 P
DIMENSIONI	2.400x5.958 mm
PORTATA D'ARIA IN TRATTAMENTO	35.000 m ³ /h
RAPPORTO DI FILTRAZIONE PREVISTO	1.59 mt/min
SUPERFICIE FILTRANTE SVILUPPATA	366 m ²
N° MANICHE INSTALLATE	390
DIMENSIONI MANICHE FILTRANTI	Φ 125x2.410 mm
TIPO DI MANICHE FILTRANTI	Agugliato poliestere 400 gr/mq
TEMP. MAX DI ESERCIZIO	Ambiente
PERDITA DI CARICO AL FILTRO	80 mmH ₂ O

Trattandosi di un impianto in progetto e non ancora in opera l'azienda argomenta di non riuscire a fornire una stima dei flussi di massa delle sostanze indicate nelle tabelle dell'allegato I parte II punto 2 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06.

In una successiva integrazione viene valutato previsionalmente il flusso di massa di dette sostanze in funzione di 3 materiali individuati tra quelli lavorati.

Le matrici metalliche considerate nella relazione sono le seguenti:

	mg/kg			Tabella B CLASSE
	EER 19.12.03	EER 16.02.14	EER 16.02.16	
ANTIMONIO		9,5		III
CROMO TOT	133	306	802	III
PIOMBO	215	41,9	398	III
RAME	2430	1022	1588	III
ZINCO	8400	803	1322	III
NICHEL		211	58,9	II
CADMIO				I

Le valutazioni presentate dall'azienda seguono un ragionamento condivisibile, ma tengono conto di concentrazioni alle emissioni pari a 4 mg/Nmc, mentre l'emissione potrebbe emettere fino a 20 mg/Nmc (ridotto a 18 mg/Nmc per tenere conto della lavorazione a freddo di rifiuti), quindi dette valutazioni vanno parametrizzate al limite di emissione e non alle concentrazioni medie non meglio specificate. Inoltre nelle condizioni reali di esercizio l'efficienza di abbattimento dei sistemi filtranti (indicata dal costruttore pari al 95%) potrebbe non essere mantenuta nel tempo tra la sostituzione delle maniche di filtrazione.

In queste condizioni per i metalli della classe II+III della tabella B di cui all'allegato I parte II punto 2 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 potrebbero raggiungere flussi di massa a monte degli impianti di abbattimento attorno a 35 g/h quindi superiori al flusso di massa limite che determina l'applicazione dei limiti di emissione per i metalli delle classi indicate (5 mg/Nmc).

In questa condizione si valuta di applicare i limiti di emissione per i metalli di cui alle classi II+III (Ni, Sb, Cr totale, Pb, Cu) e di far eseguire gli autocontrolli annuali: la ditta, in seguito ad un numero rappresentativo di autocontrolli che dimostrino la reale concentrazione di detti metalli (rispetto al limite di emissione previsti dalle stesse tabelle degli allegati alla parte V) potrà eventualmente richiedere l'esenzione dagli autocontrolli annuali per i metalli.

In relazione invece al solo Ni, appartenente alla classe II della stessa tabella B, la stessa elaborazione porta a valori pari alla metà della soglia di rilevanza; in questo caso pertanto non si valuta di applicare il limite di emissione specifico per il nichel previsto in classe II (1 mg/Nmc).

Valutazione emissioni in atmosfera – Le emissioni in atmosfera delle quali è richiesta una modifica sostanziale sono:

- E1 Impianto di triturazione e raffinazione metalli;
- E2 gruppo elettrogeno di emergenza.

Dal punto di vista normativo l'emissione E1 è riconducibile al punto:

4.13.12 - Recupero metalli da rottami e scorie

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad umido di tipo Venturi Scrubber aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm ³)
Materiale particolare	20

Trattandosi di lavorazioni a freddo di rifiuti

Considerato che trattasi di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in processi a freddo, compresa al punto 5.8 dell'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/098 e s.m.i., si indica un valore limite per le polveri emesse, ridotto del 10%, come previsto al punto 1 dell'Allegato 1, suballegato 2, del D.M. 05/02/98 e s.m.i."

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm ³)
Materiale particolare	18

Per la stessa motivazione, i limiti di emissione della somma dei metalli (e loro composti espressi come metallo), di cui alla tab. B sopra ricordata, vengono abbassati del 10%, da 5 a 4.5 mg/Nm³.

In relazione al punto di emissione E2 - gruppo elettrogeno a gasolio, l'azienda nelle integrazioni specifica una potenzialità termica di 0,966 MWt: si tratta quindi di un impianto e attività in deroga art 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e smi come di seguito riportato

- bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

Per i limiti, si fa riferimento al punto 3 "Motori fissi a combustione interna" della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede i seguenti valori limite:

Parametri	Limiti (mg/Nmc)
Polveri	130
Ossidi di azoto	4.000
Monossido di carbonio	650

Tali impianti sono considerati ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" in quanto risultano compresi alla lettera bb) dell'allegato IV parte I del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debbano essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare i limiti sotto indicati, previsti alla tabella di cui al punto 1.1 della Parte III dell'allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza obbligo di esecuzione degli autocontrolli annuali.

Proposta di limiti e prescrizioni

Emissione E1: Impianto di triturazione e raffinazione metalli

Portata	35 000 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	8h/giorno
Frequenza	1
Diametro	1000 mm
Impianto di abbattimento	Filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	18 mg/Nmc
Sb+Cr totale+Cu+Pb+Ni (e loro composti espressi come metalli)	4,5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E1;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E1.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2021/52115 del 02/04/21.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che l'emissione E1 sarà dotata di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ritenuto che una corretta gestione di tale impianto possa garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue:

- l'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E1 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone in data 25/09/2020 P.G.N. 18308, per il rilascio della presente autorizzazione, dalle successive integrazioni e dalle osservazioni presentate in data 14/04/21 in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente

autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E2 – GRUPPO ELETTROGENO (0,966 MWt, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di recupero rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi non pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI RAFFINAZIONE METALLI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	18	mg/Nmc
Sb+Cr totale+Cu+Pb+Ni (e loro composti espressi come metalli)	4,5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito di Arpa e all'indirizzo https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC:

aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della emissione E1 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato **sulla emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 9.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata dalla ditta **ELLE ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e Figli**, al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 24.09.2020, acquisita al PG n. 137779 del 25.09.2020, e successive modifiche e integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di **Savignano sul Rubicone – Via Benedetto Croce n. 3**;

Evidenziato che dalla comunicazione in oggetto risulta l'intenzione della ditta di gestire rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/14;

Vista la nota PG n. 156737 del 29.10.2020, con cui l'Unità Sanzioni e Autorizzazioni ambientali specifiche ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpa e di effettuare la visita preventiva prevista dall'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. 49/14 presso l'impianto in oggetto;

Vista la relazione del Servizio Territoriale di Arpa e acquisita al PG n. 167628 del 18.11.2020 inerente all'esito del sopralluogo preventivo previsto dall'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 49/14 effettuato in data 12.11.2020, presso l'impianto in oggetto da cui risulta quanto segue:

"... Dal sopralluogo effettuato, da tecnici di questa Agenzia, in data 12/11/2020 presso l'impianto in oggetto, si è accertato che il sito è ancora occupato dalla ditta F.lli Deniku Snc proprietaria dell'immobile che ha in corso la rimozione delle proprie attrezzature e dei propri materiali. Pertanto la ditta Ditta ELLE-ELLE snc, attualmente presso il sito in oggetto, non svolge alcuna attività e tutti i lavori di adeguamento previsti nella domanda di AUA sono ancora da realizzare. Per quanto sopra esposto si comunica che non è stato possibile effettuare le valutazioni di conformità dell'impianto sulla base di quanto indicato nella domanda di AUA presentata dalla ditta."

Considerato che, con nota PG n. 150866 del 20.10.2020, la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di Savignano sul Rubicone di trasmettere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la nota acquisita al PG n. 43559 del 19.03.2021, con cui il Comune di Savignano sul Rubicone ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico – edilizia da cui risulta quanto segue:

"... le norme del R.U.E. approvato prevedono per l'area in oggetto:

- **Zona A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI – normata dall'art. 4.9.1 delle NTA;**

*Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto **LA CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO** con le N.T.A. del RUE attualmente vigente, riscontrando pertanto **la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominato "Elle Elle S.n.c. di LA PORTA MARIANO e Figli" con attività ubicata in via B. Croce n. 3" a Savignano sul Rubicone.***

L'immobile in oggetto è in possesso del certificato di abitabilità – agibilità prot. 4193 rilasciato in data 20/12/2020."

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Vista la nota acquisita al PG n. 61715 del 21.04.2021, con cui la ditta **ELLE ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** comunica che le opere strutturali sono state completate e che entro le prime tre settimane di maggio sarà montato l'impianto di trattamento rifiuti e che entro fine maggio verranno conferite le ulteriori attrezzature per le attività di recupero;

Ritenuto pertanto necessario che:

- la visita preventiva prevista dall'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 49/14, e dall'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 debba essere effettuata al termine dei lavori di allestimento dell'impianto stesso e comunque prima dell'avvio dell'attività di recupero rifiuti;
- **l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti** possa avvenire esclusivamente a seguito **dell'accertamento** dell'avvenuta realizzazione dell'impianto in conformità ai requisiti previsti dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto in oggetto, **da parte del Servizio Territoriale di Arpae;**

Precisato che l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle norme tecniche e alle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e al D.Lgs. 49/14, per quanto applicabili all'impianto, potrà essere accertato solo dopo la conclusione dei lavori e pertanto successivamente al rilascio dell'AUA, la cui efficacia relativamente all'attività di recupero rifiuti è subordinata alle condizioni elencate nella prescrizione b) sotto riportata;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132 relativamente alla predisposizione del Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, nonché alla trasmissione al Prefetto competente per territorio delle informazioni utili per la redazione dell'eventuale piano di emergenza esterno.

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Elaborato grafico denominato **"Tavola 2 Stato di progetto / Lay-out revisione 6 del 09.02.2021"** acquisito al PG n. 45991 del 24.03.2021, scale varie, a firma del geom. C. Casadei

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **ELLE ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e Figli**, con sede legale in Comune di Cesena – Via Pavirana n. 2296, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente all'impianto sito in Comune di **Savignano sul Rubicone – Via Benedetto Croce n. 3;**

b) **L'avvio dell'attività di recupero rifiuti** oggetto del presente allegato è subordinato all'avverarsi delle seguenti condizioni:

1. comunicazione da parte dell'azienda in merito all'avvenuto completamento dei lavori necessari per l'avvio dell'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento;
2. **accertamento da parte del Servizio Territoriale di Arpae dell'avvenuta realizzazione dell'impianto** in conformità ai requisiti previsti dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
3. trasmissione di idonea documentazione da parte dell'azienda attestante il completamento delle procedure previste dalla normativa antincendio;
4. **ricevimento di un positivo riscontro da parte della scrivente Agenzia** relativamente all'avvio dell'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione;

c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata in riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 100210, 150104, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R13-R4	200	550	550
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	120103, 120104, 170401, 170402, 170407, 191002, 191203, 200140	R13-R4	200	550	550
	170403	R13			---
5.19 - Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo	160216, 160214, 200136	R13	200	800	---

d) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

e) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, in conformità al D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

f) Presso l'impianto non possono essere **avviati a recupero R4 quantitativi di rifiuti maggiori a 10 t/giorno**, in assenza di preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conformemente a quanto previsto dalla L.R. 4/18 e di conseguente istanza di modifica dell'AUA;

g) L'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al **Regolamento (UE) n. 333/11 o al Regolamento (UE) n. 715/13, pertanto:**

- I rifiuti costituiti da rottami di **ferro, acciaio e alluminio** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento.
- I rifiuti costituiti da rottami di **rame** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di

validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento.

- h) **L'operazione di recupero R4 sui rifiuti rientranti nel campo di applicazione dei Reg. 333/11 e Reg. 715/13 potrà essere effettuata solo a seguito dell'ottenimento dei certificati attestanti la conformità dell'attività ai medesimi regolamenti relativamente alla sede in oggetto.**
- i) La ditta dovrà ottenere e trasmettere ad Arpae-SAC, **entro 4 mesi dal ricevimento del riscontro da parte della scrivente Agenzia** relativamente all'avvio dell'attività di recupero rifiuti di cui al punto 4 della lett. b) sopra riportata, le certificazioni attestanti la conformità al **Regolamento UE n. 333/11** e al **Regolamento n. 715/13 relative alla sede in oggetto**; in caso contrario, entro il medesimo termine, l'azienda dovrà presentare comunicazione di modifica dell'AUA relativa alla eliminazione dell'operazione di recupero R4;
- j) La ditta è tenuta a **comunicare** tempestivamente ad Arpae SAC **ogni variazione** riguardante le certificazioni attestanti la conformità al **Regolamento UE 333/11** e al **Regolamento UE 715/13** (ottenimento, rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).
- k) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- l) In conformità a quanto prescritto dall'allegato VIII, punto 1.4 del D.Lgs. n. 49/14, a chiusura dell'impianto dovrà essere attuato il piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
- m) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

